



# Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.  
**39**

del  
**10/07/2018**

*(Proposta n. 39 del 10/07/2018)*

**Oggetto: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 194 COMMA 1° LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA CORTE D'APPELLO DI ANCONA N.634/2018 COMUNE DI FABRIANO/MRN PROGETTI SRL + EDIL METAL SRL**

IL DIRIGENTE

## PREMESSO

Con atto pubblico n. Rep 89235 del 22/06/2000 il Comune di Fabriano e la ditta M.R.N. Progetti s.r.l. erano a stipulare la convenzione relativa alla concessione di un contributo in conto capitale per gli interventi di cui al D.P.G.R. delle Marche N. 37/99 che qui deve essere inteso integralmente richiamato come pure integralmente richiamata deve intendersi la prefata convenzione alla quale si fa espresso rinvio;

Il contributo in oggetto pari ad euro 690.612,10 era stato concesso ex- art. 7 L. N. 61/98, la legge sulla ricostruzione post sisma 1997, nell'ambito del Programma straordinario E.R.P. II^ fase, per la realizzazione dell'intervento di recupero di n. 12 alloggi per un totale di mq. 1205,84 di superficie complessiva, di cui 763,84 mq. di superficie utile e 442 mq. di superficie non residenziale. I predetti immobili sono siti in Fabriano fraz.ne Serradica;

La convenzione in parola prevedeva, a fronte dell'elargizione del contributo, una serie di adempimenti da parte dell'operatore ed in particolare l'art. 11, "Durata e termini per la locazione", disponeva quanto segue:" L'operatore si impegna a cedere in locazione gli alloggi per un periodo pari a trenta anni, decorrenti dalla data di rilascio del certificato di abitabilità per gli interventi di ultimazione dei lavori. Per i proprietari di immobili appartenenti alle categorie di cui al precedente art. 10. lettere a) e b), la locazione ha durata per il periodo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori di recupero dell'immobile danneggiato dal sisma, decorso il quale l'alloggio in locazione dovrà essere liberato entro 30 giorni dalla richiesta dell'operatore.

Il primo contratto di locazione relativo a ciascuna unità immobiliare deve essere stipulato entro due anni dal rilascio del certificato di ultimazione dei lavori, pena la revoca parziale del contributo relativo agli alloggi non locati e conseguente restituzione dei contributi già erogati, con corresponsione degli interessi legali dal momento della riscossione del contributo stesso."

La Regione Marche con nota n. prot.297642 del 13/06/2008 era a comunicare all'Ente l'avvio del procedimento di revoca del contributo in oggetto in quanto dal riscontro degli atti in possesso alla Regione e dal sopralluogo effettuato dai propri tecnici in data 21/05/2008, risultava che gli alloggi relativi all'intervento in parola non erano stati assegnati. Dunque l'Ente Regionale era a motivare la preannunciata revoca proprio in virtù del citato art. 11 sopra riportato;



# Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

**39**

del

**10/07/2018**

La Regione estendeva la conoscenza del suddetto avvio del procedimento di revoca anche ai soggetti interessati trasmettendo loro le suddette note per conoscenza. In particolare la nota veniva partecipata alla M.R.N. Progetti srl e, altresì, anche alla ditta EDIL METAL SRL nuova proprietaria delle unità immobiliari di Serradica;

In data 03/04/2008 perveniva al protocollo dell'Ente avviso ex- art. 498 c.p.c. (avviso ai creditori iscritti) da parte della UNICREDIT BANCA SPA. Con tale avviso la Banca informava l'Ente che in data 13/02/2007 aveva eseguito, a ministero dell'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Ancona, il pignoramento immobiliare nei confronti della EDIL METAL SRL per il credito di euro 1.108.783,87 in forza di contratto di mutuo con garanzia ipotecaria;

Il pignoramento di cui sopra insisteva proprio sul bene immobile sito in Serradica oggetto del contributo concesso alla MRN PROGETTI e per il quale la Regione Marche aveva disposto, nei confronti del Comune di Fabriano, l'avvio del procedimento di revoca;

Ed infatti la Edil Metal srl era la nuova proprietaria del complesso immobiliare per l'intervenuto atto di vendita con la MRN PROGETTI SRL. Essendo stata la convenzione n. rep. 89235 del 22/06/2000 trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, la medesima risultava opponibile all'attuale società proprietaria dell'immobile come peraltro previsto dall'art. 14 della convenzione tipo per cui il trasferimento delle unità immobiliari avrebbe comportato, altresì, il trasferimento dei diritti, oneri e obblighi derivanti dalla convenzione in capo al nuovo proprietario degli alloggi;

In seguito al decreto della Regione Marche con il quale veniva chiuso il procedimento avviato e, quindi, veniva revocato il contributo il Dirigente Assetto del Territorio con proprio decreto n. 6 del 17/02/2009 provvedeva alla dichiarazione di decadenza intimando la restituzione del contributo in oggetto e finalizzato alla realizzazione di interventi di recupero dei 12 alloggi in fraz.ne Serradica di Fabriano. Tale decadenza con conseguente restituzione all'Ente della somma di euro 690.612,10, oltre interessi legali, veniva disposta sia nei confronti della MRN PROGETTI S.R.L. che nei confronti della EDIL METAL S.R.L.

Constatato che nel termine concesso le società non avevano provveduto alla restituzione del contributo de quo l'Ente con atto giuntale n. 120 del 14/05/2009 era a conferire incarico e mandato difensivo all'Avv. Antonio Matri del foro di Ancona affinché provvedesse al promuovimento di azione giudiziaria, con instaurazione del conseguente giudizio ordinario, per la condanna in via solidale delle predette società alla restituzione, in favore del Comune di Fabriano, della somma di euro 690.612,10 oltre i dovuti interessi legali;

Il Tribunale di Ancona, sez.ne distaccata di Fabriano, con sentenza n. 72 del 2013 era a statuire quanto segue:

- a) condanna MRN PROGETTI SRL al pagamento, nei confronti del Comune di Fabriano, della somma di euro 690.612,10 oltre interessi legali dalla data dei singoli pagamenti, come specificati in motivazione, al saldo effettivo;
- b) rigetta la domanda proposta da Comune di Fabriano nei confronti di Edil Metal srl;
- c) condanna MRN PROGETTI alla rifusione, nei confronti di Comune di Fabriano, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 1.155,65 per esposti ed euro 20.250,00 per compenso professionale di avvocato, oltre IVA, se indetraibile, e c.p.a. come per legge;
- d) condanna il Comune di Fabriano alla rifusione, nei confronti di Edil Metal SRL, delle spese



# Città di Fabriano

## CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.  
**39**

del  
**10/07/2018**

del presente giudizio, che si liquidano in euro 20.250,00 per compenso professionale di avvocato, oltre iva se indetraibile e cpa, come per legge.

Vista la sentenza di cui sopra, considerate le motivazioni ivi espresse con riferimento al rigetto della domanda dell'Ente nei confronti della Edil Metal srl con contestuale condanna alle spese legali in favore della predetta società, ritenute dette motivazioni non condivisibili alla luce della convenzione n. rep. 89235/24430 DEL 22/06/2000, debitamente trascritta presso la Conservatoria RR.II. di Ancona e, quindi opponibile ai terzi nonché dichiaratamente accettata e conosciuta dalla Edil Metal srl come meglio descritto in premessa, e alla luce del parere del legale dell'Ente Avv. Antonio Mastri datato 16/05/2014 al quale si fa espresso rinvio e che qui deve intendersi richiamato, si riteneva opportuno appellare la sentenza del Tribunale di Ancona, sez.ne distaccata di Fabriano;

Con atto giuntale n. 62 del 16/05/2014 si deliberava l'impugnativa della sentenza del Tribunale di Ancona, sez.ne distaccata di Fabriano, n. 72/2013 conferendo mandato ed incarico professionale all'Avv. Antonio Mastri;

Da ultimo, terminato il giudizio di secondo grado, per il tramite del nostro legale perveniva la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 634/2018 con la quale veniva rigettato l'appello e, altresì, l'Ente veniva condannato alla rifusione delle spese legali di controparte liquidate in euro 2.500,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro 4.500,00 per la fase decisionale oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a. sulle componenti imponibili come per legge, e così per la somma di euro 12.402,52;

VISTO il Decreto della Corte d'Appello di Ancona n. cronol. 2185/2018 con cui veniva disposta la correzione, per errore materiale, del dispositivo della sentenza n. 634/2018 emessa dalla Corte d'Appello di Ancona in data 19 maggio 2018, correzione disposta nel senso che il dispositivo è integrato con l'aggiunta, dopo la condanna alla rifusione delle spese processuali così come stabilita, dell'inciso "spese da distrarsi a favore del difensore della S.R.L. Edil Metal dichiaratosi antistatario", l'Avvocato Salvatore Menditto del foro di Ancona con studio in Ancona C.so Stamira 10;

Ritenuto che il presente debito fuori bilancio rientri nella lettera a) comma 1 dell'art. 194 del D.LGS. 267/2000;

DATO ATTO che la stessa Corte Dei Conti – Sezioni Riunite per la Regione Sicilia, nella Deliberazione n. 2/2005, attribuisce al riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, come nel caso di specie, da parte dell'Organo Consiliare, una mera funzione ricognitoria e non autorizzatoria;

DATO ATTO altresì che il riconoscimento del presente debito fuori bilancio non costituisce acquiescenza alcuna alla sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 634/2018 ma costituisce un mero adempimento alla stessa costituente titolo esecutivo, fatti salvi e impregiudicati i diritti dell'Ente anche in merito alla proposizione di eventuale ricorso per Cassazione avverso la medesima ;

Con la presente deliberazione infatti si adempie ad un obbligo di legge, ovvero l'adempimento ad una sentenza esecutiva di condanna;



# Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

**39**

del

**10/07/2018**

Visto l'art 23 comma 5 della legge 289/02;

DATO ATTO CHE Ai sensi dell'art.147-bis c. 1 D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, si attesta che sulla presente proposta deliberativa è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile con riferimento al rispetto delle vigenti normative ed alla compatibilità della spesa / entrata con le risorse finanziarie e con le norme di settore.

VISTI i pareri FAVOREVOLI di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile, come inseriti nella presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di dover acquisire altresì il parere del Collegio Dei revisori dei Conti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239 del D.LGS. 267/2000 per cui la presente proposta verrà trasmessa a detto Collegio

Ciò premesso, per le motivazioni esposte



# Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.  
**39**

del  
**10/07/2018**

## PROPONE

1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di riconoscere la legittimità del presente debito fuori bilancio pari ad euro **12.204,52**, in favore del legale di controparte Avv. Salvatore Menditto del foro di Ancona con studio in Ancona C.so Stamira 10, in virtù ed in ottemperanza alla sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 634/2018, così come corretta con Decreto della Corte d'Appello di Ancona n. cronol. 2185/2018 con cui veniva disposta la correzione, per errore materiale, del dispositivo della predetta sentenza, correzione disposta nel senso che il dispositivo è integrato con l'aggiunta, dopo la condanna alla rifusione delle spese processuali così come stabilita, dell'inciso "spese da distrarsi a favore del difensore della S.R.L. Edil Metal dichiaratosi antistatario", l'Avvocato Salvatore Menditto del foro di Ancona con studio in Ancona C.so Stamira 10;
3. di fare espressa riserva in merito ad eventuale impugnativa della sentenza de qua, avanti la Suprema Corte di Cassazione;
4. Di dare atto che la spesa oggetto del presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti del Bilancio, nonché con le regole della Finanza Pubblica.
5. Di dare atto che la spesa, prevista in complessivi € **12.204,52** verrà imputata alla voce di bilancio n. 111.19.980 "riconoscimento debiti fuori bilancio oneri da contenzioso" del bilancio di previsione pluriennale 2018-2020, annualità 2018, ed impegnata con successiva determinazione del Responsabile del Servizio;
6. Di inviare il presente atto alla competente Procura della Corte Dei Conti nonché agli Organi di controllo Collegio Dei Revisori Dei Conti, come previsto dall'art 23 della legge n. 289/2002;
7. Di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Stefania Orlandi;
8. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art 134 del D.LGS n. 267/2000, in quanto scaturito da una sentenza di condanna costituente titolo esecutivo per cui è opportuno provvedere quanto prima al suo adempimento al fine di evitare l'attivazione di procedure esecutive nei confronti dell'Ente, con conseguente aggravio di spese.

Il responsabile del procedimento

Dott.ssa Stefania Orlandi

Il Dirigente

Dott.ssa Renata Buschi

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i



# Città di Fabriano


CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

**39**

del

**10/07/2018**



# Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

**39**

del

**10/07/2018**

Oggetto: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 194 COMMA 1° LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA CORTE D'APPELLO DI ANCONA N.634/2018 COMUNE DI FABRIANO/MRN PROGETTI SRL + EDIL METAL SRL

Pareri dei responsabili dei servizi, art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

Il sottoscritto esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica;

Note:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

( Dott.ssa Renata Buschi )



# Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

**39**

del

**10/07/2018**

Oggetto: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 194 COMMA 1° LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA CORTE D'APPELLO DI ANCONA N.634/2018 COMUNE DI FABRIANO/MRN PROGETTI SRL + EDIL METAL SRL

Pareri dei responsabili dei servizi, art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012.

[ ] PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

La sottoscritta esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità contabile;

Note:

[ ]

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
SERVIZI FINANZIARI  
( Dott.ssa Immacolata De Simone )

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i